COMUNE DI BUGGIANO
PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

INDICE

Articolo 1. – FINALITA'

Articolo 2. – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3. – SETTORE DI INTERVENTO

Articolo 4. – NATURA E TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

Articolo 5. – CRITERI E MODALITÀ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Articolo 6. – CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Articolo 7. – CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 8. – CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI PATROCINIO

Articolo 9. – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Articolo 10. – VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 11. – DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

Articolo 12. – RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE

Articolo 13. – OBBLIGO DI PUBBLICITÀ

Articolo 14. – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Articolo 15. – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1. FINALITA'

1. Il Comune di Buggiano stabilisce attraverso il seguente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio a soggetti pubblici o privati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990.
2. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ARTICOLO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
   a) alle erogazioni di benefici economici di natura socioassistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
   b) a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
   c) se viene stipulato apposito accordo con il quale il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, ovvero quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decide di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria e anche in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi;
   d) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
   e) ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
   f) ai rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti che configurano un rapporto di tipo contrattuale come previsto dall'art. 56 D.Lgs 117/2017;
   h) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

2. Possono concorrere alla concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini i seguenti soggetti:
   a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. Lgs. 165/2001;
   b) le libere forme associative iscritte al relativo Albo regionale;
   c) le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative e/o all'Agenzia delle Entrate nei casi in cui la richiesta sia occasionale e corredata da una specifica motivazione;

d) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto;

e) enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sociale;

f) altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, con la sola esclusione di partiti politici o loro derivazioni e associazioni sindacali.
4. Non è consentita l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.
5. Di norma, i soggetti destinatari del contributo o beneficio economico, non devono svolgere attività di lucro. Questi ultimi, possono essere ammessi a contributo per iniziative specifiche che non devono avere fini di lucro o che devolvono gli utili in beneficenza, nonché per iniziative, comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza per il territorio e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

ARTICOLO 3. SETTORE DI INTERVENTO

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

   a) Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione di attività socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;

   b) Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

   c) Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura del territorio; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

   d) Sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

   e) Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia

sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

f) Promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;

g) Turismo e animazione: per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio.

h) Sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.

i) Protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

l) Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;

m) Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

ARTICOLO 4. NATURA E TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di concessione:

a) contributo ordinario: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;

b) contributo straordinario: assegnazione di una somma di denaro in caso di particolari iniziative occasionali o singoli progetti che abbiano particolare rilevanza ed interesse per la collettività;

c) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

d) patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Buggiano ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il comune e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

ARTICOLO 5. CRITERI E MODALITÀ CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. La concessione di contributi si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza e parità fra i richiedenti. A tal fine l'Amministrazione, di norma, agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi, nei quali sono precisati i campi di intervento, in coerenza con gli intenti programmatici del Comune e/o individuati nel PEG (Piano Esecutivo di Gestione).
2. Ogni anno il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi, che fissano le modalità e i termini di presentazione della domanda, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare la richiesta di contributo ordinario.
3. Nei bandi annuali saranno inoltre stabiliti le modalità di composizione di una commissione di valutazione ed i criteri di assegnazione dei punteggi per la redazione della graduatoria dei richiedenti. L'entità del contributo sarà stabilita valutando sia la posizione conseguita in graduatoria, sia l'entità del contributo richiesto e il costo complessivo del progetto/attività sia il numero delle domande pervenute, in relazione alle risorse finanziarie a disposizione.
4. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di accogliere le domande di richiesta di contributo straordinario presentate fuori dai termini dei bandi annuali e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.
5. Per la concessione dei contributi straordinari, di cui al precedente comma 1 dell'articolo 4, la Giunta esprime il proprio parere sull'ammissibilità per le iniziative di carattere occasionale.
6. La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:
   - attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale e con gli atti di programmazione approvati;
   - coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
   - valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
   - incidenza del volontariato nell'attività svolta;
   - natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
   - carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
   - valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e della loro entità.

ARTICOLO 6. CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Le domande di contributo dovranno essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito dell'ente e dovranno essere corredati della seguente documentazione:
   a) Copia del documento di identità del sottoscrittore;
   b) Lo Statuto e/o l'Atto costitutivo dell'ente oppure la dichiarazione di deposito della medesima documentazione presso un settore del Comune;
   c) Una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento;
   d) Preventivo articolato per tipologie di spese ed entrate relativamente alla realizzazione dell'iniziativa/evento.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Il soggetto richiedente non deve aver beneficiato di altri contributi economici da parte dell'Ente per la medesima iniziativa/progetto per cui si fa domanda nel corso dell'anno.

4. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile del Settore competente. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
   a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
   b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
5. Il contributo non potrà eccedere i costi sostenuti per realizzare il progetto/iniziativa/attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate accertate;
6. Il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato.
7. Il contributo economico sarà erogato dopo la realizzazione del progetto/iniziativa/attività. Nel caso di richiesta motivata la liquidazione delle somme spettanti potrà essere ripartita in due tranche: un anticipo all'inizio dell'attività erogabile fino ad un massimo del 50% ed il saldo del contributo a conclusione dell'iniziativa.

ARTICOLO 7. CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico dovranno essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito dell'ente e dovranno essere corredati della seguente documentazione:
   a) Copia del documento di identità del sottoscrittore;
   b) Lo Statuto e/o l'Atto costitutivo dell'ente oppure la dichiarazione di deposito della medesima documentazione presso un settore del Comune;
   c) Una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
2. Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'evento per singoli progetti e/o iniziative occasionali.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Il vantaggio economico è concesso con atto di Giunta che, coerentemente con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'ente, dovrà contenere:
   a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
   b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

ARTICOLO 8. CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI PATROCINIO

1. Il patrocinio è concesso con Provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, e rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi di norma nel territorio comunale, coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'ente ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.
2. Il patrocinio non comporta la concessione di alcun contributo o beneficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Le domande di patrocinio dovranno essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito dell'ente e dovranno essere corredati della seguente documentazione:
   a) Copia del documento di identità del sottoscrittore;
   b) Lo Statuto e/o l'Atto costitutivo dell'ente oppure la dichiarazione di deposito della medesima documentazione presso un settore del Comune;
   c) Una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
4. Il soggetto richiedente dovrà presentare la domanda almeno 30 giorni prima dell'evento per singoli progetti e/o iniziative occasionali. Su autorizzazione del Sindaco possono essere ammesse domande pervenute fuori dai termini.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
6. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative, che si ripetono nell'arco dell'anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
7. Il soggetto può presentare richiesta anche per diverse iniziative programmate durante l'anno specificando per ciascuna periodo, luogo e sintetica descrizione.

ARTICOLO 9. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione della rendicontazione al settore competente.
2. Nel caso di erogazione di anticipo come previsto dall'articolo 6 comma 7 la rendicontazione deve essere presentata al termine dell'attività/progetto.
3. La rendicontazione è sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a specifico modello di autocertificazione predisposto dall'ente.
4. La rendicontazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo accompagnata da:
   a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
   b) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
   c) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
   d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
5. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione autocertificazione ai sensi di legge della conformità all'originale delle fotocopie di tutta la documentazione giustificativa.
6. È facoltà del responsabile del procedimento chiedere l'esibizione degli originali, prima di effettuare la liquidazione del contributo.
7. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 5% delle spese totali sostenute e documentate.
8. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.

9. Il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
10. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
11. Se il rendiconto evidenzia disavanzo inferiore al preventivo, il contributo assegnato è erogato in misura proporzionalmente ridotta.
12. I contributi concessi a fronte di attività ricorrenti, possono essere oggetto di rendicontazione complessiva al termine di un periodo di tempo che deve essere predeterminato nell'atto di erogazione del beneficio economico.

ARTICOLO 10. VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente ridotto rispetto a quello presentato, il contributo sarà rivalutato in base alla variazione apportata in coerenza ai criteri di valutazione stabiliti dal presente regolamento. È fatta salva l'ipotesi che le variazioni apportate derivino da motivate ragioni comunicate al Settore di riferimento competente e da quest'ultimo accolte.

ARTICOLO 11. DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 9 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
   a) l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;
   b) non è stata presentata la rendicontazione entro 120 giorni dal termine dell'iniziativa ovvero la documentazione non è stata presentata entro i termini previsti, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
   c) è stato violato l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3 lett. C, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.
3. Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
4. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990.
5. L'Amministrazione, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, può revocare la concessione di utilizzo di beni strutture o personale comunale. In tal caso, l'Amministrazione dà tempestiva comunicazione scritta ai beneficiari. Non è previsto indennizzo o risarcimento.
6. Per la medesima fattispecie, se è stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni, strutture o personale comunale, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza riconoscere a costoro alcun diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 12. RESPONSABILITÀ DEL RICHIEDENTE

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.

2. Con la richiesta di contributo, agevolazione economica o patrocinio, il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.
3. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.
4. Il richiedente si impegna ad utilizzare:
   a) personale idoneo rispetto alla tipologia e all'utenza dell'attività/progetto;
   b) struttura o/e spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

ARTICOLO 13. OBBLIGO DI PUBBLICITÀ

1. Dopo la concessione del patrocinio e/o di agevolazione economica o contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, ed in particolare sui social network, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Buggiano", unitamente allo Stemma comunale.
2. La mancata pubblicizzazione del contributo o patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.
3. Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

ARTICOLO 14. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. I criteri e le modalità per l'erogazione, nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

ARTICOLO 15. DISPOSIZIONI FINALI

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma non compatibile con la presente disciplina.